

# STATUTO

## Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "**Aggregazione, Lavoro ed Innovazione**" siglata in "**A.L.I.**"  
L'associazione è apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro; regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

## Art. 2 – SEDE E LOGO

L'associazione ha sede in Venaria Reale (To) – C.so Matteotti n. 41.

La variazione della sede sociale potrà avvenire in qualunque momento previa decisione maggioritaria del consiglio direttivo riunito in una unica convocazione straordinaria.

Il logo dell'associazione sarà definito successivamente dai soci fondatori.

La scelta del logo sociale potrà avvenire in qualunque momento previa decisione maggioritaria del consiglio direttivo riunito in una unica convocazione straordinaria.

## Art. 3 – INDIRIZZO INTERNET

L'associazione potrà dotarsi di uno o più siti web attraverso i quali pubblicizzare l'attività sociale, gli obiettivi ed i risultati ottenuti;

## Art. 4 – FINALITA'

L'associazione promuove, favorisce e sostiene la dignità dell'individuo mediante:

a - il sostegno, la promozione, lo sviluppo ed attuazione di ogni iniziativa atta a favorire il benessere e la salute delle persone e migliori condizioni di vita e di lavoro, in ogni settore;

b - il sostegno, la promozione e lo sviluppo ed attuazione di ogni iniziativa atta a favorire l'aggregazione sociale, lo sviluppo economico, del lavoro e della ricerca finalizzata ad ogni forma di innovazione;

d - il divenire lo strumento ed il luogo per l'incontro e l'aggregazione di persone che condividano interessi culturali e di promozione, tutela e di sviluppo sociale finalizzata alla crescita umana e civile, con l'ideale dell'educazione permanente;

e - il sostegno, la promozione, lo sviluppo ed attuazione di ogni iniziativa atta a favorire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

e – il fornire ogni risorsa disponibile – tecnologica, economica, professionale e sociale – per soddisfare i bisogni espressi dagli associati e compatibili con le finalità dello statuto;

## Art. 5 – OPERATIVITA'

L'associazione si prefigge di raggiungere i propri obiettivi di cui all'art. 4 mediante l'attuazione di ogni tipologia di attività che risulti utile alla causa, la quale potrà variare nel tempo a seconda delle esperienze e professionalità dei propri associati nonché delle tecnologie disponibili al momento.

Allo stato attuale l'operatività è così declinata:

a – attività culturali e sociali: convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documenti, concerti, attività teatrali, allestimenti di mostre e musei, altre manifestazioni pubbliche;

b - attività di formazione: ogni tipologia di corsi di aggiornamento e di formazione professionale teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

c - attività editoriale: ogni tipologia di pubblicazione quali ad esempio bollettini, libri e manuali (cartacei ed elettronici), atti di convegni e seminari, nonché i risultati di studi e delle ricerche compiute in ogni settore;

d – attività di servizi e lavoro in genere: assistenza alla persona, ai professionisti ed alle imprese, attuata mediante l'attività di esaltazione e di promozione delle sinergie tra associati, i quali favoriranno tale operazione apportando le proprie capacità tecniche, professionali ed economiche, valutate caso per caso.

Per il raggiungimento degli obiettivi sociali, le attività di cui al presente articolo potranno essere effettuate anche in collaborazione e/o con il sostegno professionale e/o economico di enti pubblici o privati, associazioni, organizzazioni sindacali, aziende private e pubbliche, liberi professionisti oppure mediante la costituzione o compartecipazione ad "agenzie per la formazione" di cui alla legge della regione del Piemonte n. 63 del 13 aprile 1995 denominata "disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

## Art. 6 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età e che condividano le finalità statutarie;

**soci fondatori:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione.

La permanenza all'interno dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo libera facoltà di recesso.

Possono contribuire liberamente e senza alcun vincolo di sorta al sostegno e crescita dell'associazione mediante contributo economico, donazioni strumentali o prestazioni di natura intellettuale e/o manuali;

**soci ordinari:** persone o enti che si impegnano a partecipare all'attività dell'associazione condividendone gli scopi, gli ideali e le modalità operative, per tutta la permanenza del vincolo associativo, nel rispetto del presente statuto e delle norme dettate dal regolamento dell'associazione.

**soci onorari:** persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per aver svolto in forma continua e manifesta, attività a difesa dell'ecosistema oppure del lavoro oppure per il sostegno delle persone meno abbienti oppure per l'innovazione in ogni settore.

La qualifica di socio onorario è proposta dal Presidente dell'associazione al Consiglio Direttivo, che la assegnerà mediante voto di maggioranza.

Si tratta di un riconoscimento puramente formale che non comporta pertanto l'iscrizione nel registro dei soci né la partecipazione alla vita associativa, pur essendo gradita.

L'ammontare delle quote versate o dell'ammontare del contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto di voto e sono obbligati a versare la quota associativa che annualmente viene stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché a partecipare in ogni forma, alle necessità finanziarie dell'associazione pena la decadenza del titolo di socio.

## Art. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI

La richiesta di ammissione in qualità di socio dovrà essere inoltrata alla segreteria dell'associazione utilizzando la specifica modulistica ed allegando:

- breve *curriculum vitae et studiorum* dal quale si possano chiaramente evincere le qualità e gli interessi del candidato;
- dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento dell'associazione;
- dichiarazione di disponibilità a contribuire in maniera fattiva alla crescita dell'associazione;
- copia fotostatica di un valido documento di identità e del codice fiscale;

La domanda di ammissione, debitamente firmata dal candidato, sarà oggetto di valutazione dei componenti del Consiglio Direttivo ai quali spetta l'insindacabile giudizio espresso per maggioranza dei presenti.

Qualora il candidato fosse ritenuto idoneo all'ammissione dovrà perfezionare la domanda mediante il versamento della quota di iscrizione *una tantum* e della quota annua, i cui importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Qualora il candidato fosse ritenuto non idoneo all'ammissione non potrà ripresentare ulteriore domanda nello stesso anno.

Il rifiuto di ammissione è inappellabile, non soggetto a qualunque forma di ricorso né soggetto ad alcuna motivazione.

Il giudizio di ammissione espresso dal Consiglio direttivo dovrà essere comunicato dalla segreteria associativa all'interessato a mezzo di posta elettronica;

## Art. 8 - SERVIZI AI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette dall'associazione stessa.

## Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo applicherà le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed espulsione dalla associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

## **Art. 10 – RECESSO DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza o esclusione (espulsione).

Recesso. E' esercitabile dal socio in qualunque momento previa comunicazione scritta al Presidente dell'associazione.

Decadenza. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa annua entro il 31 marzo di ogni anno, sarà automaticamente dichiarato decaduto e perderà ogni diritto associativo nonché l'eventuale incarico sociale svolto.

Qualora volesse regolarizzare la propria posizione dovrà ottemperare ai contenuti di cui all'art. 7 del presente statuto.

Spetta al Presidente individuare tra gli associati il nominativo della persona alla quale affidare *pro tempore* l'eventuale ruolo abbandonato dal socio decaduto sino alla nuova riunione del Consiglio Direttivo.

Esclusione. Avrà luogo nei casi di comportamenti contrari alla Costituzione ed alle leggi italiane, al rispetto della vita delle persone e della natura, alla morale ed ai contenuti del presente statuto.

L'esclusione, debitamente motivata, è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato in forma scritta.

I soci esclusi possono opporre ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri, da esercitarsi in forma scritta ed entro 30 giorni naturali consecutivi, dall'avvenuta notifica del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni lavorativi consecutivi, dovrà esprimere il giudizio di conferma oppure di annullamento del provvedimento del Consiglio Direttivo adottato nei confronti del ricorrente.

Per l'espletamento delle procedure contenute nel presente articolo nessun addebito economico potrà essere posto a carico del ricorrente né il ricorrente potrà richiedere qualunque forma di indennizzo o di rimborso nei confronti degli associati a prescindere dalla carica sociale svolta.

Al socio che ha esercitato il diritto al recesso, oppure che è stato dichiarato decaduto, oppure che è stato espulso dall'associazione, non spetta alcuna forma di rimborso delle quote associative già versate.

## **Art. 11 – BENI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'associazione possono derivare da:

- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi erogati da privati;
- contributi erogati da istituzioni o enti pubblici;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, utili al conseguimento dello scopo sociale;
- rimborsi;
- onorari per attività formative e informative a pagamento per conto di soggetti pubblici o privati.

L'associazione potrà altresì ottenere contributi economici da ogni Istituzione pubblica o privata, italiana o straniera.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina altresì l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' ammissibile il rimborso economico a favore dei soci che per conto ed interesse dell'associazione abbiano sostenuto anticipazioni oppure spese non preventivate a condizione che ne sia preventivamente informato il Tesoriere e che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni in materia fiscale o i contenuti del presente statuto.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell'associazione, salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari.

## **Art. 12 – BILANCIO FINANZIARIO**

L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere il bilancio consuntivo ed a proporre un bilancio preventivo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di cui è caso, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci riunita in forma ordinaria.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta onde per poter essere consultato da ogni iscritto.

### **Art. 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- Il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

### **Art. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E' convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati mediante specifica richiesta.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione può essere fatta con lettera raccomandata oppure con comunicazione a mezzo posta elettronica oppure mediante avviso affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Il luogo di riunione potrà avvenire anche in sedi diverse da quella sociale.

Il verbale delle delibere assembleari deve essere conservato presso la sede dell'associazione.

### **Art. 15 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

In forma ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio ordinario preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

In forma straordinaria: delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

### **Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Si compone da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il presidente.

E' validamente costituito quando sono presenti almeno 3 componenti;

i membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni, salvo dimissioni volontarie, decadimento o espulsione;

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire anche altri ruoli o incarichi all'interno dell'associazione;

il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci;

il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno e può essere convocato da:

- il presidente;
- il segretario;
- almeno 2 dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata e scritta;

- almeno il 30% dei soci su richiesta motivata e scritta;

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Segretario,
- eleggere il Tesoriere,
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio annuo preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da conservare nella sede sociale.

### **Art. 17 – PRESIDENTE**

E' nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, convoca e presiede il Consiglio stesso;

Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria/straordinaria amministrazione e rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi, oltre a specifici incarichi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

a - assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e/o determinato, stipula di contratti di collaborazione professionale o occasionale o di consulenza, definendone i compensi, le prestazioni richieste, le tempistiche - previa approvazione del consiglio direttivo;

b - stipula di convenzioni o accordi con soggetti terzi; adesione o iscrizione ad altre associazioni o istituti o similari, partecipazioni a bandi, gare o progetti, ecc. - previa approvazione del consiglio direttivo;

c - apertura e chiusura di conti correnti bancari/postali, la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale - previa approvazione del consiglio direttivo;

d - stipula gli atti notarili di acquisto o di vendita di beni immobili e per qualsiasi altra operazione inerente, comprese eventuali accensioni di mutui - previa approvazione del consiglio direttivo;

### **Art. 18 – SEGRETARIO**

E' nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e svolge le funzioni di ausilio del Presidente

### **Art. 19 – TESORIERE**

E' nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni.

Svolge le funzioni di tenuta e registrazione dei movimenti economici associativi, esegue la corresponsione dei pagamenti verso terzi nonché la gestione degli incassi.

La documentazione attestante tutte le operazioni economiche in entrata ed uscita dovrà essere conservata presso la sede sociale.

### **Art. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI**

E' composto da tre membri eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di soci ma che per le loro qualità o esperienze professionali sono ritenuti idonei a svolgere il compito richiesto. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

### **Art. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

E' composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione;

### **Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 23 – CARICHE ELETTIVE**

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 24 – CLAUSOLA GENERALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

-----

Questo statuto è composto da n° 24 articoli disposti su 6 pagine.

-----

Venaria Reale, 13/02/2012

Firme